

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO
IL GIUDICE

DOTT. MAURO DALLACASA

*Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti,
ha pronunciato la seguente*

SENTENZA

*nella causa civile iscritta al n. 86 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2019,
promossa*

da:

Buson Amelia (Avv. A. Valerio, A. Formento),

c o n t r o

Inps, S.C.C.I. s.p.a. (Avv. M. Melograni),

In punto a:

OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Amelia Buson, titolare dell'omonima azienda agricola ha proposto opposizione all'avviso di addebito con cui l'Inps ha richiesto il pagamento di contributi accertati come dovuti alla Gestione dei lavoratori agricoli dal gennaio 2014 al febbraio 2016, sulla base del verbale unico di accertamento del 29.1.18.

Tra le ragioni giustificatrici di tale recupero contributivo, l'unica oggetto di contestazione giudiziale, è quella che attiene alla debenza dei contributi calcolati sulle giornate non lavorate, in difetto di valida giustificazione per la mancata prestazione del lavoro.

L'opponente non contesta l'esistenza dei rapporti di lavoro, di volta in volta a tempo indeterminato o determinato, nei periodi oggetto di recupero contributivo, ma ritiene non dovuti i contributi, proprio perché si tratta di assenze ingiustificate dei lavoratori.

Inoltre l'opponente contesta che le sanzioni siano state calcolate sulla base di quanto previsto dalla lett. b) dell'art. 116, c. 8, l. 388/00.

L'Inps e la S.C.C.I. s.p.a. si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

Per quanto riguarda l'obbligazione contributiva cui si riferisce l'avviso di addebito, esso certamente sussiste.

Premesso che il rapporto contributivo è distinto da quello retributivo, e quindi il primo può essere parametrato a un importo superiore alla retribuzione dovuta, deve rilevarsi che, conformemente a consolidata giurisprudenza della S.C., la regola del minimale contributivo opera sia con riferimento all'ammontare della retribuzione, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che deve essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale, se superiore.

Se pertanto l'obbligazione contributiva deve essere quantificata ai sensi dell'art. 1, c. 1°, d.l. 338/89, conv. con la l. 389/89, nel caso in cui ai lavoratori vengano retribuite meno ore di quante contrattualmente previste, ove la contribuzione fosse calcolata sulle ore lavorate, non potrebbe essere soddisfatto il minimale contributivo.

L'opponente non allega e non prova specifiche situazioni di forza maggiore che hanno impedito di ricevere la prestazione lavorativa.

Allega tre contestazioni disciplinari per assenze, delle quali una non risulta comunicata all'interessato, mentre per le altre deve rilevarsi in primo luogo che nessuna sanzione è stata adottata, nonostante la rilevanza dell'assenza; in secondo luogo, che risultano emesse buste paga anche per ore lavorate nei periodi in cui, a termini della contestazione il lavoratore avrebbe dovuto essere assente.

Uno dei lavoratori raggiunti da tale contestazione ha giudizialmente impugnato il licenziamento orale che gli sarebbe stato intimato. La sentenza resa accerta peraltro solo l'inesistenza del licenziamento, ma non si esprime sulla durata e persistenza del rapporto.

Per quanto riguarda il calcolo delle sanzioni, l'opposizione è fondata. Le sanzioni sono state calcolate, secondo quanto attestato nel verbale di accertamento, sulla base di quanto previsto dall'art. 116, c. 8, lett. b) l. 388/00; tale disposizione però richiede che il datore di lavoro occulti rapporti di lavoro o le retribuzioni irrogate. Nel caso in esame invece i rapporti di lavoro non sono stati occultati, ma denunciati quanto al loro inizio e al loro termine, mentre non vi è allegazione e prova che le retribuzioni siano state irrogate, essendo il recupero parametrato al minimale retributivo fissato per legge.

Le sanzioni dunque devono essere calcolate secondo la misura prevista dalla lett. a) della medesima disposizione.

Si compensano per metà le spese di causa, ponendo l'altra metà a carico dell'opponente.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo,

dichiara non dovute le sanzioni richieste con l'avviso di addebito, nella misura in cui eccedono il tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e in ogni caso superano il 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti;

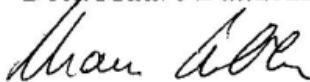
rigetta per il resto l'opposizione proposta;

compensa per metà le spese di causa, ponendo l'altra metà a carico di Amelia Buson e liquidandola in € 2500,00 di compensi, oltre spese generali, cp e iva.

Così deciso in Padova, li 7.11.19.

Il Giudice est.

Dott. Mauro Dallacasa



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Lucia Turrini



Depositato in Cancelleria
Padova, 7/11/19
Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Lucia Turrini

